

REACH



Piani nazionali e regionali di vigilanza, le verifiche ispettive ed il decreto sanzioni

dott. chim. Carlo Muscarella – AUSL Latina

Referente Regione Lazio

Gruppo Tecnico Interregionale REACH

Per Aspera ad Astra, 26 ottobre 2012, Roma



REGOLAMENTO 1907/2006 (CE) N.DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006

concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che
abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché
la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e
2000/21/CE



Regolamento REACH

Titoli

- I. Questioni generali
- II. Registrazione delle sostanze
- III. Condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue
- IV. Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento
- V. Utilizzatori a valle
- VI. Valutazione
- VII. Autorizzazione
- VIII. Restrizioni relative alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e miscele pericolose



Regolamento REACH

Titoli

- IX. Tariffe e oneri
- X. Agenzia
- XI. Abrogato (INVENTARIO DELLE CLASSIFICAZIONI E DELLE ETICHETTATURE)
- XII. Informazioni
- XIII. Autorità competenti
- XIV. Applicazione
- XV. Disposizioni transitorie e finali

Regolamento REACH



Titolo XIV

Applicazione

(nel testo in inglese il titolo è denominato ENFORCEMENT)



Titolo XIII - Applicazione

- Art. 125 – Compiti degli stati membri
- Art. 126 – Sanzioni in caso di inadempimento



Art. 125

Compiti degli stati membri

Gli Stati membri **instaurano un sistema di controlli ufficiali** e altre attività adeguato alle circostanze.



Articolo 126

Sanzioni in caso di inadempimento

Gli Stati membri **emanano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione** delle disposizioni del presente regolamento e **adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.**

Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.



DLgs 14 settembre 2009 n.133

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del **regolamento (CE) n. 1907/2006** che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.



Analogamente per il Regolamento CLP (vedi art.47)

DLgs 27 ottobre **2011**, n. **186**

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006. (11G0223) (GU n. 266 del 15-11-2011)

Regolamento REACH



Titolo XIII

Autorità Competenti



Titolo XIII - Autorità Competenti

Articolo 121 –Designazione

Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti, incaricate di esercitare le funzioni attribuite alle autorità competenti in forza del presente regolamento e di cooperare con la Commissione e con l'Agenzia nell'attuazione del presente regolamento.

Regolamento REACH



Titolo X

Agenzia (ECHA)

Titolo X - Agenzia (ECHA)

- Art. 76 – Composizione

L'Agenzia è composta da:

...

- f) un **forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione** (in seguito denominato: il «**FORUM**»), che coordina una rete di autorità degli Stati membri preposte all'applicazione del presente regolamento;

...



Il **Forum** ha i seguenti compiti:

- a) diffonde le buone pratiche e mette in luce i problemi a livello comunitario;
 - b) **propone, coordina e valuta progetti di applicazione** ed ispezioni congiunte armonizzati;
 - c) coordina gli scambi di ispettori;
 - d) **definisce strategie di applicazione** e le migliori pratiche in materia di applicazione;
-



Progetti comunitari per la Vigilanza

1. REACH EN FORCE 1

2. REACH EN FORCE 2

3. e ... in arrivo... il REACH EN FORCE 3



REACH EN FORCE 1

- Focus:
 - Fabbricanti
 - Importatori
- Temi:
 - Preregistrazione e registrazione
 - SDS



REACH EN FORCE 2

- Focus:
 - Utilizzatori a Valle (in particolare i «Formulatori»)
- Temi:
 - Preregistrazione, registrazione
 - SDS e art. 32
 - Accesso dei lavoratori alle informazioni
 - Applicazione del Titolo V



REACH EN FORCE 2

si occupa dell'applicazione dei seguenti articoli del regolamento REACH:

- **Articolo 5** - Commercializzazione solo previa disponibilità dei dati ("no data, no market")
- **Articolo 6** – Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati (solo se l'utilizzatore a valle è anche fabbricante o importatore di sostanze)
- **Articolo 31** - Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza (SDS) (compreso l'allegato II – SDS)
- **Articolo 32** – Informazioni quando non è prescritta una scheda di dati di sicurezza
- **Articolo 35** – Accesso dei lavoratori alle informazioni
- **Articolo 36** – Obbligo di conservare le informazioni



REACH EN FORCE 2

- **Articolo 37, paragrafo 5** - Compito per gli utilizzatori a valle di applicare misure appropriate che consentano di controllare adeguatamente i rischi identificati nella scheda di dati sicurezza che gli è stata fornita, nella propria valutazione della sicurezza chimica o nelle informazioni che gli sono state fornite.
- **Articolo 37, paragrafo 6** - Questa disposizione riguarda l'utilizzatore a valle che non predispone una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'art. 37, paragrafo 4, lettera c), il quale deve prendere in considerazione l'uso o gli usi della sostanza e determinare e applicare le misure di gestione dei rischi necessarie.



Rete nazionale di Vigilanza



Accordo Conferenza Stato Regioni del 29 ottobre 2009

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano **concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n.1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH).**



Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 Istituzione del SSN

- 7. (Funzioni delegate alle regioni). - E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
 - c) i controlli della produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
e.... gli articoli ?



Accordo Conferenza Stato Regioni del 29 ottobre 2009

La programmazione e l'organizzazione dei controlli ufficiali, di seguito «controlli» e le relative linee di indirizzo inerenti l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006.... Sono disciplinate in conformità delle disposizioni contenute **nell'allegato A.**



Accordo Conferenza Stato Regioni del 29 ottobre 2009

Allegato A

1. Definizioni
2. Obblighi generali
3. **Le autorità preposte alle attività di controllo**
4. Gruppo tecnico di esperti a supporto del coordinamento interregionale della prevenzione
5. **Personale che esegue i controlli**



Accordo Conferenza Stato Regioni del 29 ottobre 2009

Allegato A

6. Programmazione del controllo
7. Linee guida per l'attività di controllo
8. **Attività di controllo**
9. Campionamenti ed analisi
10. **Rete dei laboratori a supporto delle attività di controllo**
11. Sistema interattivo



Rete nazionale di vigilanza

- Autorità competente nazionale
- Amministrazioni ed enti dello Stato
- Autorità competenti regionali



Rete nazionale di vigilanza

Autorità competente nazionale

Ministero della Salute

Direzione generale della prevenzione

- Comitato Tecnico di Coordinamento
- Gruppo Tecnico Interregionale REACH



Rete nazionale di vigilanza Supporto Scientifico

CSC

- (Centro nazionale Sostanze Chimiche presso l'ISS)

ISPRA

- (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale)

Rete nazionale di vigilanza

Amministrazioni ed enti dello Stato:

- **USMAF** (Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera)
- **NAS** (Nucleo Antisofisticazioni e sanità)
- **NOE** (Nucleo Operativo Ecologico)
- **ISPESL** (!)
- **Corpo ispettivo centrale del Ministero della Salute**
- **Agenzia delle Dogane**



Autorità competenti regionali

Disposizioni normative della Regione Lazio

- DGR Lazio n. 272 del 01.06.2010
- Determinazione Regione Lazio n. B6784 del 28.12.2010



DGR Lazio n. 272 del 01.06.2010

Oggetto:

Recepimento dell'Accordo 29 ottobre 2009 tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla registrazione, la valutazione l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).



DGR Lazio n. 272 del 01.06.2010

Autorità Competente regionale

Direzione Regionale
Assetto Istituzionale, Prevenzione e Assistenza
Territoriale



DGR Lazio n. 272 del 01.06.2010

Articolazioni territoriali per i controllo:

Dipartimento di Prevenzione AUSL
(SISP e SPeSAL)
in raccordo e collaborazione con
ARPA Lazio



DGR Lazio n. 272 del 01.06.2010

Laboratorio per i controlli ufficiali

ARPA Lazio



DGR Lazio n. 272 del 01.06.2010

Gruppo tecnico regionale REACH

- Funzioni di programmazione e indirizzo delle attività previste dalla normativa
- Formazione degli operatori
- Informazione alle imprese
- Attività di ispezione e vigilanza



Rete nazionale di ispezione e vigilanza

- Formazione degli ispettori
- Piano nazionale annuale



Ministero della salute - 24.07.2012

Piano nazionale dei controlli
sulla applicazione
del regolamento REACH
Anno 2012



Piano Nazionale di Vigilanza 2012

1. Metodo di individuazione delle aziende
2. Obiettivi dell'ispezione
3. Primi criteri metodologici di orientamento per la conduzione di ispezioni
4. Modalità per il raggiungimento dell'obiettivo quantitativo definito per l'Italia dall'ECHA
5. Modalità transitorie



Piano Nazionale di Vigilanza 2012

1. Metodo di individuazione delle aziende

Target group richiesto dall'ECHA:

- Aziende che producono pitture, lacche e vernici intese per usi generali;
- Aziende che formulano surfattanti, detergenti e prodotti per la pulizia;
- Aziende che mescolano o formulano specifici prodotti chimici per i settori trasporti e costruzioni



Piano Nazionale di Vigilanza 2012

2. Obiettivi dell'ispezione

- Verifica preregistrazione e registrazione
- Correttezza SDS e verifica correttezza della catena della comunicazione
- **Restrizioni Cr VI nel cemento**
- CLP, limitatamente agli artt. 40 e 49



Lazio

Piano Regionale di Vigilanza REACH 2012



Piano Regionale di Vigilanza REACH 2012

- Ispezioni Reach En Force 2
- Personale ispettivo
- Formazione ispettori
- Informazione rivolta alle aziende
- Supporto GTR Reach



Italia - Ispezioni Reach e CLP

Anno	N°
2010	12 - REF 1 (ACN)
2011	43 REF2 - 47 REF 1 (ACN + 13 Regioni)
2012	



Ispezioni e Sanzioni



DSP e DPP

- **Direttiva 67/548/CEE** del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle **Sostanze Pericolose**
- **Direttiva 1999/45/CE** del parlamento europeo e del consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei **Preparati Pericolosi**



DSP e DPP

- Le due direttive attualmente in vigore (modificate da REACH, CLP e altri regolamenti) saranno abrogate dal 1° giugno 2015



DLgs 52/97 e 65/2003

- I decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52 e 14 marzo 2003 n. 65 (modificati dopo l'entrata in vigore di REACH e CLP) costituiscono il recepimento italiano della DSP e della DPD



Decreto Legislativo n. 52/97

- Art. 28 Controlli
- Art. 29 Esami e analisi di campioni



Decreto Legislativo n. 65/2003

- Art. 17 - Controlli
 1. All'accertamento dell'osservanza delle norme del presente decreto e agli esami e alle analisi dei campioni si applicano le procedure di controllo di cui agli articoli [28](#) e [29](#) del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
- Art. 18 - Sanzioni



DLgs 52/97 - Art. 28 Controlli

- 1. Al fine dell'accertamento dell'osservanza delle norme del presente decreto, l'immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose sono soggette alla vigilanza degli uffici competenti, in base alle vigenti disposizioni, delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali; a tal fine **il relativo personale può procedere in qualunque momento ad ispezioni presso luoghi di produzione, deposito e vendita, richiedere dati, informazioni e documenti, prelevare campioni** in numero massimo di tre a titolo gratuito, sigillati all'atto del prelievo, e ciascuno in quantità sufficiente per una analisi complete
-

Art. 28 Controlli

• ...

• 6-ter. **Con decreto** del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, **le tariffe per l'integrale copertura dei costi dei controlli di cui al presente articolo e le relative modalità di versamento.** Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

Art. 28 Controlli

• ...

• 6-quinquies. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 6-ter, l'ammontare della tariffa dovuta per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, è determinata in **euro duemila**, salvo conguaglio, da versare in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa



DLgs 14 settembre 2009 n. 133

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del **regolamento (CE) n. 1907/2006** che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

DLgs 133/09



Sanzioni

Molto severo
Sanzione penale arresto fino a 3 mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 € per inadempienze in materia di **autorizzazione** e **restrizione**

Severo
Sanzione amministrativa 15.000 - 90.000 €
10.000 - 60.000 €

Medio
Sanzione amministrativa 5.000 - 30.000 €

Leggero
Sanzione amministrativa 3.000 - 18.000 €
2.000 - 12.000 €

Per le sanzioni amministrative non è ammesso il pagamento in misura ridotta



DLgs 133/09

- ❖ Il testo di tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie inizia con:
 - ❖ **Salvo che il fatto costituisca reato,..**
- ❖ Il testo di tutte le violazioni punite con sanzioni penali:
 - ❖ **Salvo che il fatto costituisca più grave reato,..**



Quali figure del REACH possono commettere violazioni ex DLgs 133/09 ?

- Fabbricante
- Produttore di un articolo
- Importatore
- Importatore di articoli
- Rappresentante esclusivo
- Chi adempie agli obblighi dell'importatore senza essere stato designato rappresentante esclusivo
- Dichiarante



Quali figure del REACH possono commettere violazioni ex DLgs 133/09 ?

- Dichiarante potenziale
- Titolare di un autorizzazione
- Gruppo di fabbricanti, produttori di articoli o importatori
- Proprietario di uno studio
- Utilizzatore a valle
- Fornitore (sostanza, miscela o articolo)
- Attore della catena di approvvigionamento
- **Datore di lavoro**



Schede dei Dati di Sicurezza



Fornitore di una sostanza o una miscela

(fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza)

VIOLAZIONE	DLgs 133/09	REACH
Mancata trasmissione o aggiornamento della SDS	art.10 comma 2 10000 – 60000 euro	Titolo IV Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento art. 31 par. 1,3,8 e 9



ECHA

Guida alla compilazione delle schede di sicurezza

Versione 1.1 - Dicembre 2011

3.13. Modi e tempistiche mediante cui deve essere fornita la SDS

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8 del REACH "Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela".

Pertanto, la scheda di dati di sicurezza può essere fornita su carta, per esempio mediante **lettera**, via **fax** o **elettronicamente**, per esempio **via e-mail**.

Si noti tuttavia che in questo contesto la dicitura "è fornita" va intesa come un **obbligo attivo del fornitore** di consegnare effettivamente la SDS (e ogni aggiornamento **prescritto**) piuttosto che renderla disponibile in maniera passiva, per esempio via internet o in maniera reattiva consegnandola su richiesta.



ECHA

Guida alla compilazione delle schede di sicurezza

Versione 1.1 - Dicembre 2011

3.13. Modi e tempistiche mediante cui deve essere fornita la SDS

....

Pertanto, il Forum dell'ECHA comprensivo dei rappresentanti degli organismi nazionali preposti all'applicazione ha concordato che **pubblicare semplicemente una copia di una SDS (o un aggiornamento) su un sito web non può essere considerato come aver assolto al proprio dovere di "fornire"**.

Nel caso di "fornitura« elettronica, **la consegna della SDS** (e di eventuali allegati relativi allo scenario d'esposizione) **come allegato a una e-mail in un formato generalmente accessibile a tutti i destinatari può essere considerata accettabile.**

...



ECHA

Guida alla compilazione delle schede di sicurezza

Versione 1.1 - Dicembre 2011

3.13. Modi e tempistiche mediante cui deve essere fornita la SDS

...

Al contrario, l'invio di una e-mail con un link a un sito web generale all'interno del quale cercare e scaricare la SDS (o l'ultimo aggiornamento della SDS) **non può essere considerato accettabile.**

Le possibilità in virtù delle quali un link specifico in grado di ritrasmettere direttamente alla SDS (o alla SDS aggiornata) potrebbe essere considerato accettabile e le condizioni che dovrebbero necessariamente essere applicate per consentirlo in futuro (in particolare come modo per gestire il crescente numero di scenari d'esposizione allegati) sono tuttora in fase di discussione.

...



A chi deve essere fornita una SDS ?

Al **destinatario** di una sostanza o di una miscela:

utilizzatore a valle o un distributore a cui viene fornita una sostanza o una miscela



Fornitura su richiesta di una SDS ex art. 31 par. 3

Se la miscela non è destinata al pubblico l'etichetta dell'imballaggio deve riportare informazioni che indichino la disponibilità della SDS.

DPP: Testo «Scheda dei dati di sicurezza disponibile su richiesta degli utilizzatori professionali»

CLP: Testo EUH210 = «Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta»



Accesso dei lavoratori alle informazioni

Datore di lavoro



VIOLAZIONE	DLgs 133/09	REACH
<p>Se non consente l'accesso ai lavoratori o ai loro rappresentanti alle SDS o alle informazioni comunicate ai sensi dell'art. 32 riguardanti sostanze alle quali possono essere esposti</p>	<p>art. 10 comma 8</p> <p>15000 – 90000 euro</p>	<p>Titolo IV Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento</p> <p>Art. 35</p>



Articolo 35

Accesso dei lavoratori alle informazioni

I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 in relazione alle sostanze o alle miscele che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale.



DLgs 81/08 - Art. 227

Informazione e formazione per i lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

...

b) **informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro**, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;

...

d) **accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza** messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52(N), e 14 marzo 2003, n. 65(N), e successive modificazioni.



DLgs 81/08 - Articolo 262

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

...

b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1....

...



Utilizzatore a valle SE e SDS

Utilizzatore a Valle



(persona fisica o giuridica che utilizza una sostanza diversa da fabbricante, importatore, distributori e consumatori)

VIOLAZIONE	DLgs 133/09	REACH
<p>Nei casi in cui è tenuto,</p> <ul style="list-style-type: none">- per qualsiasi uso che si discosti dalle condizioni descritte nello SE o dalla categoria d'uso e esposizione della SDS o per qualsiasi uso sconsigliato dal suo fornitore- e se non rientra nelle condizioni di esenzione ex Art. 37 par.4 lettere da a) a f) <p>non predispone (o lo fa in modo inesatto) un CSR.</p>	<p>art.11 comma 2</p> <p>10000 – 60000 euro</p>	<p>Titolo V Utilizzatori a Valle</p> <p>art. 37</p> <p>par. 4</p>



Autorizzazione



Fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle

VIOLAZIONE	DLgs 133/09	REACH
<p>Che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell'allegato XIV al di fuori dei casi di cui all'articolo 56 del regolamento</p>	<p>art.14 comma 1 arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.</p>	<p>Titolo VII Autorizzazione art. 56</p>



Allegato XIV del Regolamento REACH

Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

attualmente contiene 14 voci

Allegato XIV Regolamento REACH

N. voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione	Termini di riesame
			Data entro cui devono pervenire le domande ⁽¹⁾	Data di scadenza ⁽²⁾		
11.	Giallo di piombo solfo-cromato (colorante CI Pigment Yellow 34) Numero CE: 215-693-7 Numero CAS: 1344-37-2	Cancero-geno (categoria 1B) Tossico per la ri-produzione (categoria 1A)	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—	—



Restrizioni

Fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle



VIOLAZIONE	DLgs 133/09	REACH
<p>Che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'allegato XVII (fatte salve le deroghe previste dall'Art. 67)</p>	<p>art.16 comma 1</p> <p>Arresto fino a 3 mesi o ammenda 40000 – 150000</p>	<p>Titolo VIII Restrizioni relative alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e miscele pericolose</p> <p>Art. 67 (All. XVII)</p>



ALLEGATO XVII - Regolamento REACH

Restrizioni in materia di fabbricazione,
immissione sul mercato e uso di talune sostanze,
miscele e articoli pericolosi

Attualmente contiene 63 «voci»

Allegato XVII

47. Composti del cromo VI

1. Il cemento e le miscele contenenti cemento **non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.**
2.

Allegato XVII

47. Composti del cromo VI

2. Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l'agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1.

3.....

Allegato XVII

47. Composti del cromo VI

2....

3. A titolo di **deroga**, i paragrafi 1 e 2 non si **applicano** all'immissione sul mercato e all'uso di prodotti fabbricati mediante **processi controllati chiusi e interamente automatizzati**, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono **manipolati unicamente da macchinari** e nei quali non esiste alcuna possibilità di contatto con la pelle.



buon lavoro !

c.muscarella@ausl.latina.it